

COPIA

N. 48 del Reg. Delib.

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
(Provincia di Verona)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE NONCHE' DEI DIGESTATI E AMMENDANTI OTTENUTI DA BIOMASSE NON DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DI DEIEZIONI ZOOTECNICHE.

L' anno duemilatredici addi **CINQUE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 18.30 presso la sala consiliare del Comune di Villa Bartolomea, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano

cognome e nome	Presenti	Assenti	cognome e nome	Presenti	Assenti
1 BERSAN LUCA	SI	--	9 TUZZA ANDREA	SI	--
2 BERTOLDO MIRKO	SI	--	10 PASSUELLO FABIO	SI	--
3 SOARDO GIACOMO	SI	--	11 RIGO GIULIANO	SI	--
4 RODIN ROBERTO	SI	--			
5 MASIN DANIELE	SI	--			
6 STRANO ANDREA	SI	--			
7 GASPARINI LAURO	SI	--			
8 CAPPELLARI MIRKO	SI	--			

assiste l'adunanza il Segretario Comunale **Dr. Naddeo Rosario** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Bersan Luca – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto sopra indicato

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE NONCHE' DEI DIGESTATI E AMMENDANTI OTTENUTI DA BIOMASSE NON DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DI DEIEZIONI ZOOTECNICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il presente punto all'o.d.g. il Vicesindaco Bertoldo Mirko;

PREMESSO:

- che la pratica della fertilizzazione dei terreni agricoli, effettuata attraverso lo spandimento degli effluenti provenienti dalle aziende zootecniche e dalle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di una specifica regolamentazione volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento causato, in primo luogo, dai nitrati presenti nei reflui;

- che la Direttiva Comunitaria 91/676/CEE "Direttiva Nitrati" del 12.12.1991 ha dettato i principi fondamentali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D.M. 19.4.1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola";
- il D.M. 7.4.2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11.5.1999, n.152;
- il D.Lgs. n. 152/2006, in particolare la Parte III "Difesa del suolo, tutela delle acque e gestione risorse idriche";

ATTESO che la Regione Veneto con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 2495 del 7.8.2006 e n. 2439 del 7.8.2007 ha provveduto a disciplinare le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di talune aziende agroalimentari;

RITENUTO opportuno approvare il Regolamento Comunale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, composto da 12 articoli, ed allegato alla presente sub A) per formarne parte integrante e sostanziale.

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili degli Uffici competenti, ai sensi dell'art. 49-comma 1° - D. Lgs n. 267/ 2000 e contenuti nell'allegata proposta;

Con voti favorevoli n. 8 astenuti n. 3 (TUZZA, PASSUELLO, RIGO), contrari nessuno, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1 - che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
- 2 - di approvare, per le ragioni evidenziate in premessa, il "Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nel territorio comunale" composto da 12 articoli, ed allegato alla presente sub A),;

Successivamente, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Tuzza, Passuello, Rigo), contrari nessuno, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE NONCHÉ' DEI DIGESTATI E AMMENDANTI OTTENUTI DA BIOMASSE NON DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DI DEIEZIONI ZOOTECNICHE.

PARERI CON RILEVANZA INTERNA ART. 49 - COMMA 1 - DEL D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il Responsabile di settore interessato, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispécie, esprime, per quanto concerne la regolarità TECNICA, parere: **FAVOREVOLE.**

Il 5 DIC. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Rosario Naddeo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Naddeo", written over the typed name of the General Secretary.

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to **IL SINDACO**
Bersan Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Naddeo Dott. Rosario**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, ai fini degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dell'Ente per quindi giorni consecutivi dalla data odierna.

Villa Bartolomea, li **23 DIC. 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Naddeo Dott. Rosario**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza Municipale, li **23 DIC. 2013**




IL SEGRETARIO COMUNALE
Naddeo Dott. Rosario

SI CERTIFICA

Che la suetesa deliberazione è divenuta esecutiva il **2 GEN. 2014** ai sensi dell'art. 134 - 3° comma – D.Lgs. 267/2000, dopo 10 gg. di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Naddeo Dott. Rosario**

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li **2 GEN. 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Naddeo Dott. Rosario



COMUNE VILLA BARTOLOMEA (Provincia di Verona)

REGOLAMENTO

**PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE
ACQUE REFLUE NONCHE' DEI DIGESTATI E AMMENDANTI OTTENUTI DA BIOMASSE NON
DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DI DEIEZIONI ZOOTECHNICHE**

ART. 1. – PREMESSE

Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni. Si intendono escluse le acque reflue provenienti da depuratori di fognature civili e privati.

Il presente Regolamento detta indicazioni anche per l'utilizzo agronomico dei digestati ottenuti da biomasse non derivanti dal trattamento di deiezioni zootecniche e ammendanti. Tali prodotti sono assimilati con il presente Regolamento ai prodotti di comprovata utilità agronomica e quindi assoggettati a quanto disposto dall'art. 19 del Decreto 07/04/2006.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

ART. 2. – FINALITA'

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

ART. 4 – MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI, DELLE ACQUE REFLUE NONCHE' DEI DIGESTATI E AMMENDANTI OTTENUTI DA BIOMASSE NON DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DI DEIEZIONI ZOOTECNICHE.

1. La scelta delle tecniche di distribuzione dei prodotti di cui sopra deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
- b) del tipo di effluente;
- c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.

2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.

3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, entro 3 ore dall'inizio dello spandimento deve iniziare l'interramento che si deve concludere nel minor tempo possibile, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
- c) la massima efficienza agronomica nell' utilizzazione degli elementi nutritivi;
- d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
- e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).

ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DEGLI EFFLUENTI.

1. E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonche' dei digestati e ammendanti ottenuti da biomasse non derivanti dal trattamento di deiezioni zootecniche con le modalita' ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (D.M. 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni), delle seguenti quantita' massime: a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli effluenti di allevamento. Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;

b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo, nonche' le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

ART. 6 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI NONCHE' DEI DIGESTATI E AMMENDANTI OTTENUTI DA BIOMASSE NON DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DI DEIEZIONI ZOOTECHNICHE.

1. Cosi' come riportato nell'art. 4 della DGR n. 2495/2006 e successive modifiche e integrazioni, l'utilizzo dei letami e' vietato nelle seguenti situazioni:

a) sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;

b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;

c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attivita' agricola;

d) nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006);

e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;

f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;

g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilita' a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

2. È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
3. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi come di sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera l);
 - b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
 - d) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
 - e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - h) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - i) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.
4. L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre al 15 febbraio salvo deroghe specifiche disposte dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.
5. È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità

competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

ART. 7 – ACCUMULO TEMPORANEO

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495;

2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 20 m dalle abitazioni sparse;
- c) 100 m dal limite dei centri abitati;
- d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 20 m dai corpi idrici;
- f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;

b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;

c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

ART. 8 – ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la

“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”, sono individuate le aree di rispetto corrispondenti ai punti di captazione di acque per uso pubblico presenti nel territorio.

2. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

3. In assenza dell’individuazione da parte delle Regioni, delle province autonome o degli Enti delegati della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

ART. 9 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE NONCHE’ DEI DIGESTATI E AMMENDANTI OTTENUTI DA BIOMASSE NON DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DI DEIEZIONI ZOOTECHICHE.

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall’art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

ART. 10 – DIFFUSIONE

L’Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede all’affissione all’Albo Comunale. E’data facoltà all’Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

ART. 11 – CONTROLLI E SANZIONI

Per l’inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano sanzioni nell’ambito delle competenze dell’attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme

concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti;

2. Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Villa Bartolomea.